

PRATICA DEL TATUAGGIO

Simona Deodati, Marco Ferrari, Francesco Moretti, Stefano Guderzo
*Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore,
Istituto Superiore di Sanità, Roma*

In base alle statistiche pubblicate nel 2016 dalla Commissione Europea nel suo rapporto finale sulla sicurezza dei tatuaggi e del PMU (*Permanent Make Up*), dal titolo *Safety of tattoos and permanent make-up Final report* (1), è stato evidenziato che circa il 12% degli europei, con punte fino al 24% dei cittadini degli Stati Uniti, risulta avere un tatuaggio, adolescenti compresi. La prevalenza nei giovani può essere più del doppio degli adulti e, talvolta, è più alta nelle donne che negli uomini, in particolare per le giovani generazioni.

L'articolo 1 del testo coordinato della Legge Regionale della Toscana n. 28 del 31 maggio 2006 (Disciplina delle attività estetica e di tatuaggio e piercing) (2) definisce così il tatuaggio:

“Per tatuaggio si intende la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea e intradermica di pigmenti mediante aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni”.

Nell'applicazione del tatuaggio, così come del trucco permanente (PMU), gli inchiostri colorati sono iniettati nel derma e, per svolgere la loro funzione, sono destinati a rimanervi per lungo tempo.

Oltre alla più comune e diffusa pratica del tatuaggio e del linguaggio della Body Art, intesa come decoro e libera espressione creativa, si distinguono inoltre:

- tatuaggio estetico correttivo, trucco semipermanente o permanente (PMU), altrimenti definito dermopigmentazione;
- tatuaggio con finalità mediche;
- tatuaggio di allerta medica (*Medical alert tattoos*) (3).

La dermopigmentazione nasce solitamente da un'esigenza di rinnovare l'armonia tra gli elementi del viso o del corpo che con il passare del tempo potrebbero aver perso la definizione, o di correggerne alcuni difetti e imperfezioni tramite un intervento su dei piccoli tratti, come ad esempio l'arco sopraccigliare, il contorno delle labbra, mimetizzando le cicatrici o le macchie ipocromatiche, ecc. Nella tecnica della cosmesi, il tatuaggio PMU consiste in piccoli tatuaggi semi-permanenti (perché utilizza pigmenti biorassorbibili nel tempo) che sono utilizzati per ritoccare e/o correggere le parti del viso o del corpo.

Si ricorre invece al tatuaggio con finalità mediche e alla dermopigmentazione correttiva solitamente per intervenire e risolvere problematiche conseguenti a patologie e ad interventi chirurgici. In questo caso, il tipo di attività assume una valenza più importante, rispetto alla tematica del comune tatuaggio, fino a rendere il cittadino/consumatore anche “paziente”. Il tatuaggio con finalità mediche spesso è utilizzato, ad esempio, in caso di alopecia, dermatosi sfiguranti, vitiligine e malformazioni vascolari (4). In questo tipo di interventi, le procedure utilizzate sono simili a quelle delle operazioni chirurgiche che devono rispettare le fondamentali regole di esecuzione, garantendo l'atossicità, l'ipoallergenicità e la sterilità dei pigmenti e degli strumenti usati.

Con l'applicazione del tatuaggio di allerta medica, detto anche salvavita, (in particolari zone del corpo, come i polsi e il collo), è possibile comunicare delle importanti informazioni mediche che riguardano la persona che viene soccorsa in caso di malessere improvviso, incidente stradale

o allerta medica di qualsiasi genere. Ad esempio, per indicare ai primi soccorritori alcune patologie o problematiche, qualora la persona non sia vigile o cosciente, quali: soggetto diabetico di tipo1, allergico alla penicillina o altro.

Esistono inoltre tatuaggi temporanei (non permanenti) da applicare sulle gambe dei bambini per indicare il contatto telefonico di riferimento in caso di smarrimento del minore.

Le risorse pubbliche, messe a disposizione dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), attraverso i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), definiti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 (5), garantiscono ai cittadini servizi e nuove prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale tecnologicamente avanzate.

Uso e consigli per il consumatore

L'articolo 2 del Codice del Consumo, provvedimento emanato nel 2005, che raccoglie tutta la normativa a tutela del consumatore, riconosce ai consumatori e agli utenti come fondamentali i diritti alla tutela della salute; alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi e ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità (6).

La Risoluzione del Consiglio d'Europa sui requisiti e criteri per la sicurezza dei tatuaggi e del trucco permanente ResAP(2008)1 (7) fornisce delle raccomandazioni circa i requisiti chimici per gli inchiostri e intende regolamentare i metodi analitici per la determinazione e l'analisi delle ammine aromatiche negli stessi. Inoltre, disciplina la composizione ed etichettatura dei prodotti, la valutazione del rischio delle sostanze impiegate per la composizione prima dell'immissione in commercio, le condizioni igieniche idonee all'esecuzione, l'informazione sui rischi sulla salute associati alla pratica del tatuaggio.

Il provvedimento, inoltre, include un elenco di sostanze chimiche vietate nella formulazione degli inchiostri potenzialmente pericolose e un elenco di sostanze di cui sono riportate le concentrazioni massime e le indicazioni sui limiti consentiti.

Di seguito si elencano alcune raccomandazioni per la sicurezza d'uso dei tatuaggi.

L'applicazione del tatuaggio non è consentita ai minori di quattordici anni, mentre è consentita ai minori di anni diciotto tramite il consenso informato, reso personalmente dai genitori o dal tutore ed espresso secondo le modalità indicate dalle normative vigenti (2).

I tatuaggi sono vietati in sedi anatomiche nelle quali possono verificarsi conseguenze invalidanti permanenti o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa e prima di sottoporsi a tale pratica, sarebbe auspicabile consultare il proprio medico per acquisire consapevolezza riguardo ai rischi a cui ci si sottopone e alle precauzioni da tenere subito dopo il tatuaggio e, non per ultimo, conoscere i casi in cui è fortemente sconsigliato.

I casi in cui è controindicata l'applicazione del tatuaggio possono essere nei soggetti affetti da anomalie cardiache, in condizioni immunosoppressive o con malattie che predispongono alle infezioni, presenza di diabete (8, 9), pazienti con disturbi della coagulazione o tendenza a emorragie, assunzione di farmaci antiaggreganti o anticoagulanti, chi soffre di fotosensibilità, le donne in stato di gravidanza/allattamento, malattie della pelle, pazienti con nei atipici o altre lesioni pigmentate nell'area da tatuare e predisposizione ad allergie (10).

È importante sottolineare che le zone delicate del corpo, come ad esempio quelle del viso, devono essere sempre trattate da personale qualificato in strutture autorizzate che, con attrezzature specifiche, consentono un utilizzo meno invasivo rispetto a quelle utilizzate per il tatuaggio comune.

Anche le pratiche con finalità estetiche possono comportare l'esposizione a un rischio chimico e biologico dovuto alla probabilità di contrarre malattie infettive anche gravi, quali l'AIDS, le infezioni virali sistemiche (principalmente da virus dell'epatite B e C o da virus

dell'immunodeficienza acquisita), avere reazioni come dermatiti allergiche da coloranti o all'henné, portare ad esiti cicatriziali e cheloidi e a infezioni batteriche localizzate o sistemiche.

Le reazioni avverse possono verificarsi in tempi diversi, anche dopo anni dall'applicazione del tatuaggio (10).

Per la tutela della propria salute è quanto mai indispensabile rivolgersi a strutture autorizzate e operatori abilitati, che rispettino le circolari del Ministero della Salute (11), e le norme igieniche secondo le quali l'esercizio delle attività deve svolgersi in locali sanificati, mantenuti in ottimali condizioni di igiene e pulizia. Ad esempio, gli oggetti e le superfici devono essere sterilizzati con gli appositi disinfettanti/sterilizzanti, nelle aree di lavoro devono essere disponibili i lavandini per il corretto lavaggio delle mani e in tali ambienti non è mai consentito mangiare, bere, fumare e avere animali domestici. L'operatore deve indossare la mascherina per il viso e gli occhiali protettivi, i guanti monouso e/o sterili, il camice monouso a maniche lunghe per evitare ogni possibile contatto accidentale con il pigmento durante le procedure di tatuaggio.

Il mantenimento di tutte queste condizioni di sicurezza, sia per l'operatore che per il consumatore, deve essere garantito dal titolare responsabile dell'attività.

Gli aghi e gli strumenti taglienti che perforano la cute o, comunque, vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei, devono essere sempre e rigorosamente monouso. Così anche i pigmenti colorati devono essere conservati sterili in confezioni monouso sigillate e munite di adeguata etichettatura, come stabilito nel provvedimento europeo ResAP(2008)1 (7).

Il contenitore del prodotto deve, infatti, riportare in etichetta, in modo chiaro, indelebile e facilmente leggibile sia per dimensione che spaziatura:

- il nome e l'indirizzo del produttore (o, in alternativa, del responsabile dell'immissione in commercio);
- la data di minima durabilità;
- le indicazioni sull'uso e le avvertenze;
- il numero di lotto;
- la lista degli ingredienti, conforme alla nomenclatura IUPAC (*International Union of Pure and Applied Chemistry*), numero CAS (*Chemical Abstract Service*), o numero CI (*Color Index*) (codice a 5/6 cifre preceduto dalle lettere CI);
- la garanzia di sterilità.

La normativa stabilisce che la composizione dei prodotti per tatuaggio non sia dannosa per la salute e i colori usati siano certificati in quanto sterili, atossici e ipoallergenici che è un'ulteriore garanzia per l'utente finale.

L'immagazzinamento deve avvenire in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dalle fonti di calore, nonché da forti agenti ossidanti e da cariche elettrostatiche.

È opportuno che al cliente venga adibita una posizione confortevole e garantita una postura idonea per evitare di farsi male in caso di svenimento.

La normativa prevede che l'operatore che esegue il tatuaggio deve sempre acquisire il consenso informato, compilato e firmato dal consumatore, in cui si dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere informato che:

- il tatuaggio consiste nell'introduzione nel derma di pigmenti;
- un'eventuale successiva rimozione prevede il ricorso ad interventi chirurgici di piccola e media entità;
- con il tatuaggio potrebbero essere trasmesse malattie infettive anche gravi (citare in precedenza);
- il soggetto potrebbe sviluppare un'allergia ai pigmenti e ai metalli ivi contenuti;
- non è permesso praticare un tatuaggio su una cute con processo infiammatorio in atto;
- potrebbero esserci dei rischi legati all'esecuzione;

- occorre adottare specifiche precauzioni dopo l'applicazione del tatuaggio.

Lo smaltimento di oggetti, materiale biologico e dei rifiuti potenzialmente contaminati deve avvenire negli appositi contenitori come previsto dalla legge (10).

Il Sistema comunitario di Allerta Rapido sui Prodotti di Consumo non Alimentari (*Rapid Alert system for dangerous non food products*, RAPEX) è uno strumento valido ed estremamente rapido di protezione dei consumatori europei dai prodotti pericolosi presenti sul mercato. Gli alimenti e i mangimi, i prodotti farmaceutici e i dispositivi medici, per i quali esistono altri sistemi di allarme specifici, non sono disciplinati da questo sistema. Le Autorità dei singoli Stati Membri effettuano una notifica alla Commissione europea sui prodotti che presentano un grave rischio per la sicurezza dei consumatori condividendo in questo modo a livello europeo le informazioni sui prodotti pericolosi. Al RAPEX hanno aderito trenta Paesi. Con tale strumento la Commissione Europea facilita la condivisione tempestiva tra Stati Membri delle informazioni sui prodotti pericolosi circolanti sul mercato europeo, al fine di prevenire l'acquisto di tali prodotti da parte dei consumatori. Le notifiche riguardano anche prodotti destinati ai tatuaggi (inchiostri), ritirati dal mercato perché giudicati pericolosi per la salute umana.

Bibliografia

1. Piccinini P, Pakalin S, Contor L, Bianchi I, Senaldi C, and Joint Research Centre of the European Commission. *Safety of tattoos and permanent make-up. Final report*. Luxembourg: Publications Office of the European Union; 2016. (EUR 27947 EN).
2. Regione Toscana. Testo coordinato della legge regionale 31 maggio 2006, n. 28. Disciplina delle attività estetica e di tatuaggio e piercing. *Bollettino Ufficiale Regione Toscana* n. 21, 7 giugno 2004.
3. Kluger N, Aldasouqi S. A new purpose for tattoos: Medical alert tattoos. *Presse Med* 2013;42:134-7.
4. Bonadonna L, Briancesco R, La Rosa G, Semproni M. Cosmetici e tatuaggi: controlli microbiologici. *Notiziario dell'Istituto Superiore di Sanità* 2013;26(4):3-6.
5. Italia. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017. *Gazzetta Ufficiale – Serie Generale* n. 65, 18 marzo 2017 – Supplemento Ordinario n. 15.
6. Italia. Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. *Gazzetta Ufficiale* n. 235, 8 ottobre 2005 - Supplemento Ordinario n. 162.
7. Council of Europe. *Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up* (superseding Resolution ResAP(2003)2 on tattoos and permanent make-up) (Adopted by the Committee of Ministers on 20 February 2008 at the 1018th meeting of the Ministers' Deputies).
8. Balci S, Sari E, Mutlu B. Comparison of risk-taking behaviour and frequency of piercing and tattooing among university students. *J Pak Med Assoc* 2015;65:587-92.
9. Antoszewski B, Jedrzejczak M, Kruk-Jeromin J. Complications after body piercing in patient suffering from type 1 diabetes mellitus. *Int J Dermatol* 2007;46:1250-2.
10. Regione Campania. Deliberazione 25 febbraio 2010, n. 157. Linee guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza. *Bollettino Ufficiale Regione Campania* n. 20, 5 marzo 2018.
11. Ministero della Sanità. *Linee guida del Ministero della Sanità per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza (Circolare 05.02.1998 n.2.9/156) e successiva Circolare del Ministero della Sanità del 16.07.1998 n.2.8/633*. Roma: Ministero della Sanità; 1998.